

Da "Guida al Lavoro" de Il Sole 24Ore – n.39 del 07/10/2011.

Ispezioni sul lavoro e valore probatorio delle deposizioni

Tribunale di Trieste 14 luglio 2011

Giud. Barzazi; Ric. TH Srl; Res. Inps

Deposizioni raccolte dal personale ispettivo - Valenza di prova - Sussiste

Le deposizioni raccolte dal personale ispettivo di alcune lavoratrici, che risiedendo all'estero non hanno potuto essere sentite, qualora univoche e tra loro coerenti, consentono di ritenere fondate le pretese dell'Istituto assicuratore che si basano sull'accertamento della maggior durata e della natura del rapporto di lavoro.

Nota - La Direzione provinciale del lavoro con l'ausilio di alcuni carabinieri ispezionava un locale notturno, dove era accertato il rapporto di lavoro di diversi artisti stranieri che si avvicendavano con frequenza. Nel corso dell'accertamento il personale era interrogato, permettendo al personale ispettivo di ricostruire le modalità del rapporto. A seguito dell'accertamento, era emessa cartella esattoriale impugnata dal datore di lavoro.

Nel corso del processo non potevano essere sentite le persone impegnate negli spettacoli in quanto ritornate all'estero. Il Tribunale riteneva sufficienti le prove raccolte dal personale ispettivo e respingeva l'opposizione. Le modalità ed i limiti dell'efficacia probatoria dei verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del Lavoro e degli enti previdenziali sono ormai oggetto di costante ed uniforme giurisprudenza della S.C.

Essi formano piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestano come avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalano di aver accertato, il materiale probatorio è liberamente apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora lo specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi, renda superfluo l'espletamento di altri mezzi istruttori. (Cass., sez. lav., 22.2.2005, n. 3525).

Nel caso di dichiarazioni difformi rese dai lavoratori in giudizio, rispetto a quelle precedentemente rese dai lavoratori ai funzionari dell'ispettorato, la Corte (Cass., sez. lav., 2.10.2008, n. 24416) confermava la decisione di merito che aveva considerato maggiormente attendibili le prece-

denti deposizioni rese dai lavoratori agli ispettori e documentate nel verbale.

Valenza privilegiata può essere anche accordata al contenuto dei verbali in forza della condotta della parte consistente ad esempio nella mancata contestazione anche in sede di appello e ciò, anche laddove i verbali riportino esclusivamente dichiarazioni de relato (Cass., sez. lav., 8.10.2011, n.8335 con nota di Toffoletto in Guida al Lavoro n. 21/2010, pag. 38).

La S.C. (Cass., sez. lav., 19 gennaio 2011, n. 794 in Guida al Lavoro n. 7/2010 con nota di Toffoletto, pag. 38) nel ribadire che nel caso di opposizione a cartella esattoriale, l'onere probatorio grava sull'ente opposto ex art. 2697 c.c., ha affermato che in ogni caso il valore dei verbali ispettivi è liberamente valutabile dal giudice, anche alla luce del quadro indiziario della subordinazione che emerge ad esempio di fronte a tipologie di lavori semplici e ripetitivi.

Nel commentare la sentenza emessa sul punto dal giudice di merito (Tribunale Milano, sez. lav., 14.4.2009, n. 1625), che aveva ritenuto la prevalenza delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, la dottrina (Santoro, «Più attendibili le dichiarazioni rese agli ispettori», in Guida al Lavoro n. 18/2009, pag. 42) ha ritenuto come gli accertamenti ispettivi possano talora ricoprire valenza privilegiata anche in ragione del decreto 20.4.2006 (codice di comportamento degli ispettori) che impone a questi ultimi tutta una serie di minuziosi e attenti adempimenti.